

DISCIPLINARE ATTUATIVO

del Decreto Ministeriale del 20 settembre 2002

Istituzione dell'Area Marina Protetta denominata

“Capo Caccia - Isola Piana”

(G.U. della Repubblica Italiana n. 285 del 5-12-2002)

Approvato con Decreto n. 1 del 02/04/2019 del Presidente

dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Articolo 1

Campo di Applicazione

1. Il presente Disciplinare stabilisce la modalità di svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta "Capo Caccia – Isola Piana", nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e di organizzazione nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle stesse attività consentite all'interno dell'Area Marina Protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 2 del Decreto istitutivo del 20 settembre 2002, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al Decreto istitutivo medesimo.
2. Il presente Disciplinare è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del Mare.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende:
 - a) «*accesso*», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'Area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «*acquacoltura*», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e/o vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «*acque di sentina*», sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso è compreso tra l'1% e il 10%;
 - d) «*ancoraggio*», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità nautiche, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - e) «*balneazione*», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne,

calzari e guanti (*snorkeling*) e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

- f) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da nautiche , attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinati e segnalati per la sicurezza della navigazione;
- g) «*centri di immersione*», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
- h) «*didattica subacquea*», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori A.R.A.), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;
- i) «*guida subacquea*», il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna in immersioni subacquee persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto, e assiste professionalmente l'istruttore subacqueo.
- j) «*imbarcazione*», qualsiasi imbarcazione da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, fino a 24 metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, come definita ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 e successive integrazioni;
- k) «*immersione subacquea*», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori A.R.A.), anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- l) «*istruttore subacqueo*», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente, a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- m) «*ittiturismo*», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;
- n) «*liquami di scolo (acque nere o grigie)*», sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc...) a bordo dell'unità nautica;
- o) «*Ministero*», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- p) «*monitoraggio*», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta;
- q) «*natante*», qualsiasi natante da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 m, come definito ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, e successive modifiche;
- r) «*nave da diporto*», qualsiasi unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definita ai sensi del D.lgs. del 3 novembre 2017 n. 229, e successive modifiche;
- s) «*navigazione*», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- t) «*ormeggio*», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche ad un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e

predisposti, quale pontile galleggiante o gavittello;

- u) «*pescaturismo*», l'attività riconosciuta come piccola pesca artigianale/piccola pesca, disciplinata nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 dicembre 2016, e nel decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico – ricreative; «*pesca professionale*», l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca.
- v) «*pesca ricreativa*» la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- w) «*pesca sportiva* » la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- x) «*pesca subacquea*», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione con l'ausilio di fucile subacqueo, fiocina ed arpione;
- y) «*piccola pesca artigianale*», la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) di cui all'articolo 1 decreto del Sottosegretario di stato delle politiche agricole alimentari e forestali, del 7 dicembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013 e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, e successive modifiche e integrazioni;
- z) «*residente*», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'Area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'Area marina protetta ed il cui capitale sia detenuto per il 75% dai residenti nel medesimo Comune;
- aa) «*ripopolamento attivo*», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- bb) «*transito*», il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'area marina protetta;
- cc) «*trasporto passeggeri*» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- dd) «*unità nautica*» qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione) motoscafo, galleggiante, unità da diporto (come definita alla lettera ee), unità di pesca (come definita alla lettera ff), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- ee) «*unità da diporto*», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, e successive modifiche;
- ff) «*unità da pesca*» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;

- gg) «*visite guidate*», le attività professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche, guide ambientali - escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- hh) «*visite guidate subacquee*», le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori A.R.A.;
- ii) «*zonazione*», la suddivisione dell'Area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale;

Articolo 3

Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'Area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione del soggetto gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b) parametri analizzati;
 - c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni, è consentito, per soli motivi di studio nell'ambito di attività di ricerca autorizzate dall'Ente gestore, con gli attrezzi da pesca di cui al successivo art. 10 o mediante raccolta manuale in immersione.
4. L'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Area Marina Protetta "Capo Caccia - Isola Piana", nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalla ricerca, con il solo vincolo della fonte.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.

Articolo 4

Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nella zona A non è consentita la balneazione.
2. Nelle zone B e C la balneazione è consentita liberamente, nel rispetto delle ordinanze dell'Autorità marittima competente.

Articolo 5

Disciplina delle attività subacquee

1. Immersioni subacquee e in apnea:

- a) Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea.
- b) Nelle zone B e C, sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le immersioni in apnea, secondo le seguenti modalità:
 - i. esclusivamente in orario diurno;
 - ii. nei siti identificati con successivo provvedimento dal soggetto gestore;
 - iii. in ciascun sito, l'immersione in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
 - iv. per un totale massimo di 8 (otto) apneisti in immersione per ciascun sito;
 - v. non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.
- a) Nelle zone B e C, sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le immersioni subacquee, secondo le seguenti modalità:
 - i. esclusivamente in orario diurno;
 - ii. nei siti identificati con successivo provvedimento dal soggetto gestore;
 - iii. per ciascuna immersione, il numero massimo di subacquei deve essere pari a 4 (quattro);
 - iv. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
 - v. non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche;
 - vi. nelle grotte sottomarine individuate al successivo punto 2), lettera b), e con le modalità individuate nella tabella riportata.


2. Visite guidate subacquee e didattica subacquea:

- a) In zona B e C, sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le visite guidate subacquee, svolte dai centri di immersione autorizzati, e la didattica subacquea secondo le seguenti modalità:

- i. in presenza di una guida o istruttore del centro di immersione autorizzato;
 - ii. nei siti identificati con successivo provvedimento dal soggetto gestore;
 - iii. in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
 - iv. per un numero massimo di 4 visite guidate al giorno per ogni sito;
 - v. con un numero di subacquei non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 2 (due) guide o istruttore, e 12 (dodici) subacquei per ogni immersione in caso di visite guidate subacquee;
 - vi. per l'attività di didattica subacquea in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a 4 (quattro) per istruttore, per un massimo di 2 (due) istruttori e 8 (otto) allievi; se svolta in contemporanea con attività di visite guidate subacquee, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto alla lettera v);
 - vii. non sono consentite le attività di didattica subacquea notturna;
- b) Sono inoltre consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le visite guidate subacquee nelle grotte sottomarine, indicate nella cartografia e nella tabella di seguito riportata e con le modalità descritte nella stessa:

	ZONA B	GROTTA	Numero Max. Subacquei per Immersione	Numero Max Immersioni al Giorno
1	Punta Giglio	Falco	10	3
2	Punta Giglio	Stalattiti (sala)	6	3
3	Punta Giglio	Fantasmì	6	3
4	Punta Giglio	Cervi	6	3
5*	Bramassa	Pozzo	10	3
6	Bramassa	Peppa	10	3
7	Capo Caccia	Nereo/fattucchiera	10	3
8	Capo Caccia	Nereo/tunnel	10	3
9	Capo Caccia	Nereo/cattedrali/fiordo	10	3
10	Capo Caccia	Nereo/porticato	10	3
11	I. Foradada	Dolmen	6	3
12	Cala Inferno	Scoglio d'Inferno	6	3
13	Capo Caccia	La Madonnina	6	3
14	Capo Caccia	Porticati/Punta Salinetto	10	3

*Grotta sommersa individuata a fini didattici



- i. in un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro) per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 (due) guide e 8 (otto) subacquei per ciascuna immersione;
 - ii. in ogni grotta sottomarina sono consentite un massimo di 3 (tre) immersioni giornaliere;
 - iii. l'attività didattica subacquea nelle grotte sommerse è consentita solamente nella grotta denominata "Grotta del Pozzo", rivolta ai soli subacquei già in possesso di brevetto di secondo livello e finalizzata esclusivamente all'acquisizione di brevetto di specialità che richiede ambienti chiusi nella verticale (caverne o grotte).
- c) Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai Centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
- d) Nelle zone B e C l'ormeggio delle unità dei Centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
- e) Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai Centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
- f) Il responsabile dell'unità nautica dei Centri diving, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dal soggetto gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide, il numero dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività subacquee i soggetti interessati devono presentare dichiarazione formale in cui si attestì:

a) per i privati:

- i. di aver preso visione del presente Disciplinare e del Decreto 20 settembre 2002 istitutivo dell'Area Marina Protetta, in particolare dei confini delle zone "A", "B" e "C" e della relativa disciplina;
- ii. di aver preso visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee/in apnea a scopo ricreativo o sportivo, espresse al Capo III art. 90, 91.
- iii. di possedere brevetto subacqueo, così come definito dalla L. R. 26 febbraio 1999 n. 9 ai commi 2 dell'art. 2 e al comma 2 dell'art. 12;
- iv. le caratteristiche delle unità da diporto a supporto delle immersioni subacquee, che si intendono utilizzare;

b) per i Centri di immersione:

- i. di essere in possesso di copertura assicurativa mediante polizza R.C. per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte (lettera f, comma 3 art. 6 L. R. 26 febbraio 1999 n. 9);
- ii. l'iscrizione di ciascun istruttore subacqueo e guida subacquea, che operi nel Centro, all'Elenco Regionale degli Operatori del Turismo Subacqueo (art. 5 lettere a) e b) L. R. 26 febbraio 1999 n. 9);
- iii. l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro di immersione;
- iv. copia dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione;
- v. l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro di immersione;
- vi. di aver preso visione del presente Disciplinare e del Decreto 20 settembre 2002 istitutivo dell'Area Marina Protetta, in particolare dei confini delle zone "A", "B" e "C" e della relativa disciplina;
- vii. di aver preso visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee/in apnea a scopo ricreativo o sportivo, espresse al Capo III art. 90, 91.

4. Le unità nautiche a supporto delle immersioni subacquee e in apnea e delle visite guidate subacquee/didattica subacquea devono osservare le disposizioni degli articoli 6, 8, 9 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

Articolo 6

Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'Area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.
2. Nelle zone A non è consentita la navigazione.
3. Nelle zone B e C è consentita:
 - a) la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
 - b) la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni:
 - i. in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;
 - ii. in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa;
 - c) la navigazione alle unità nautiche, entro la distanza di 100 m dalla costa a picco, con rotta perpendicolare alla costa, a velocità non superiore a 3 nodi, al solo fine di visitare la grotta dell'Isola Foradada, attraversare il canale dell'Isola Piana o raggiungere i siti di ancoraggio e/o di ormeggio individuati dal soggetto gestore;
4. Nella zona C, è consentita la navigazione, oltre a quanto espresso al comma 3, e secondo le stesse modalità, anche alle navi da diporto in linea con:
 - a) le disposizioni presenti nell'Annesso IV della MARPOL 73/78, ("Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [seaWage]"), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13/10/2006, e regolamentata dal "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico degli approdi di "Porto Conte e Tramariglio" vigente, redatto dall'Ufficio Circondariale di Alghero.
 - b) le disposizioni presenti nell'Annesso VI della MARPOL 73/78, ("Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di d'azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]"), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10/10/2008 e MEPC 177(58) del 10/10/2008, e successive revisioni e aggiornamenti.
5. Ai natanti e alle imbarcazioni di cui al precedente comma 3, lettera c), all'interno della grotta dell'Isola Foradada, al fine di tutelare le specie presenti, non è consentito l'uso di segnali acustici o sonori.
6. In zona C, è individuato il corridoio di lancio e atterraggio di cui all'articolo 4, comma 11, del Decreto istitutivo, riservato ai natanti e alle imbarcazioni per l'accesso agli approdi di Porto Conte e Tramariglio.
7. Nell'Area marina protetta non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico degli approdi di "Porto Conte e Tramariglio" vigente, redatto dall'Ufficio Circondariale di Alghero.
8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
9. La navigazione a motore alle unità navali di stazza non superiore alle 500 T è consentita previa autorizzazione dell'Autorità Marittima d'intesa con l'Ente gestore dell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, con accesso dal corridoio di cui all'art. 4, comma 11 del Decreto istitutivo, al fine di raggiungere il punto di fonda individuato e disciplinato con Ordinanza

dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero n. 34/2004 e successive modifiche, esclusivamente per fini di sicurezza e rifugio in caso di condizioni meteo avverse. Tale punto di fonda potrà essere altresì utilizzato a fini turistici limitatamente alle navi da diporto non superiori ai 50 metri f.t., previa autorizzazione dell'Autorità Marittima d'intesa con l'Ente gestore dell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana.

10. Nell'Area marina protetta sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2012.

Articolo 7

Disciplina della navigazione finalizzata al trasporto collettivo e visite guidate

1. Nelle zone A non è consentita la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate.
2. Nell'Area marina protetta non è consentita la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.
3. Nelle zone B e C, salvo quanto previsto dall'Autorità marittima competente, è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione a motore per le unità nautiche adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate è consentita, a velocità non superiore a 8 nodi.
4. Nelle zone B e C, entro la linea dei 100 m dalla costa a picco, la navigazione a motore per le unità nautiche adibite al trasporto collettivo e visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore, è consentita, a velocità non superiore a 3 nodi, al fine di visitare la grotta dell'Isola Foradada, attraversare il canale dell'Isola Piana e raggiungere i siti di ancoraggio e/o di ormeggio con rotta perpendicolare alla costa.
4. Alle unità nautiche autorizzate al trasporto collettivo e alle visite guidate non è consentito:
 - a) la pratica della pesca sportiva e ricreativa da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;
 - b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico – Porto Conte e Tramariglio" vigente, redatto dall'Ufficio Circondariale di Alghero.
 - c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto collettivo e visite guidate nell'Area marina protetta, i richiedenti devono:
 - a) risultare regolarmente iscritti alla Camera di Commercio di Sassari;
 - b) presentare copia della certificazione rilasciata dall'Autorità marittima competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili per ogni unità nautica utilizzata;
 - c) presentare i titoli abilitativi delle persone imbarcate;
 - d) indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività;
 - e) risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

- i. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;
 - ii. registro di scarico delle acque di sentina;
 - iii. documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
- f) segnalare preventivamente al soggetto gestore eventuali sostituzioni, anche temporanee, delle unità nautiche da traffico già autorizzate, al fine di acquisire la nuova autorizzazione, previa verifica dei requisiti della nuova unità nautica. L'autorizzazione rilasciata per la nuova unità nautica comporta la revoca, o in caso di temporaneità, la sospensione dell'autorizzazione già rilasciata per l'unità nautica sostituita.
6. Le autorizzazioni per il trasporto collettivo e le visite guidate saranno rilasciate prioritariamente alle imprese aventi sede legale nel Comune di Alghero alla data del 20 settembre 2002, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Sassari.
7. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione.
8. È fatto obbligo agli armatori delle unità autorizzate al trasporto collettivo e alle visite guidate, di compilare giornalmente il registro cartaceo, previamente vidimato del soggetto gestore, con gli estremi dell'unità nautica, e il numero complessivo dei passeggeri trasportati.
9. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
10. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 ottobre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali.
11. È fatto obbligo di esporre e rendere fruibile, presso il luogo di imbarco dei passeggeri e a bordo delle unità nautiche, il Decreto istitutivo dell'Area marina protetta, ed il presente Disciplinare, al fine di consentire la consultazione da parte degli utenti.

Articolo 8

Disciplina dell'attività di ormeggio


1. Nelle zone A non è consentito l'ormeggio.
2. Nelle zone B e C l'ormeggio è consentito, ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, previa autorizzazione del soggetto gestore, nei siti di seguito indicati:
 - a) Zona C:
 - i. Baia di Porto Conte
 - ii. Punta del Dentul, versante sud;
 - b) Zona B: nei siti identificati con successivo provvedimento dal soggetto gestore.
3. Nelle zone B e C non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee.
4. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore e compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale, l'ormeggio delle unità nautiche autorizzate dal soggetto gestore, impiegate per le attività di trasporto collettivo e visite guidate, ai gavitelli singoli predisposti allo scopo, nei siti identificati con successivo provvedimento dal soggetto gestore.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:

- a) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
 - b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate, la pesca sportiva/ricreativa e la pesca professionale;
 - c) non è consentita la balneazione;
 - d) non è consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori;
 - e) non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta;
 - f) non è consentito l'ormeggio di più di una unità nautica al singolo gavitello;
 - g) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dal soggetto gestore;
 - h) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);
 - i) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
6. Ai fini dell'ormeggio nell'Area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere il rilascio dell'autorizzazione, a fronte del versamento di un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo art. 15 commisurato:
- a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica;
 - b) alla durata della sosta.

Articolo 9

Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A l'ancoraggio non è consentito.
2. Nelle zone B e C l'ancoraggio non è consentito:
 - a) nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di *Posidonia oceanica* o fondali a coralligeno individuate nella cartografia seguente e pubblicizzate dal soggetto gestore:



- b) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio.
3. Nelle zone B e C, ai natanti e alle imbarcazioni, è consentito l'ancoraggio su fondali inerti sabbiosi, nonché su fondali rocciosi esclusivamente nei siti di seguito elencati:
- a) Settore di Capo Caccia (fatto salvo quanto previsto da ordinanze dell'Autorità marittima competente):
 - i. Cala Barca;
 - ii. Cala Puntetta;
 - iii. Cala Inferno;
 - iv. Tratto di mare compreso tra Cala Inferno e Capo Caccia;
 - v. Isola Foradada, versante orientale.
 - b) Settore di Punta Giglio (fatto salvo quanto previsto da ordinanze dell'Autorità marittima competente):
 - i. da Capo Bocato a Port Agra.
 - c) Settore Baia di Porto Conte (fatto salvo quanto previsto da ordinanze dell'Autorità marittima competente):
 - i. Cale comprese tra grotta Pizzi e Ricami e grotta Verde;
 - ii. Cala de Fora;
 - iii. Cala Dragonara;
 - iv. Cala Calcina;
 - v. Cala La Bramassa.

4. Previa autorizzazione dell’Autorità marittima, d’intesa con l’Ente gestore dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, alle unità navali di stazza non superiore alle 500 T., ai fini di sicurezza e rifugio, ed alle navi da diporto non superiori ai 50 metri l.f.t. a fini turistici, nel punto di fonda individuato e disciplinato con Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero n. 34/2004 e successive modifiche.

Articolo 10

Disciplina dell’attività di pesca professionale e di piccola pesca artigianale/piccola pesca

1. Nell’Area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con reti derivanti ed a circuizione, e con l’utilizzo delle fonti luminose. Non sono consentite altresì l’acquacoltura e il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.
2. Nell’Area marina protetta non è consentita la pesca delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli Allegati II, IV, V), tra cui:
 - a) Tonno bianco (*Thunnus alalunga*);
 - b) Tonno rosso (*Thunnus Thynnus*)
 - c) Pesce spada (*Xphias gladius*),
 - d) Pesce castagna (*Brama brama*),
 - e) Squali (*Hexanchus grisou*; *Cetorhinus maximus*), e squali appartenenti alle famiglie Alophiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae e Lamnidae.
 - f) Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - g) Patella (*Patella ferruginea*, *Patella rustica*, *Patella spp.*);
 - h) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
 - i) Corallo Rosso (*Corallium rubrum*);
 - j) Cicala grande (*Scillarides latus*);
 - k) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
 - l) è inoltre vietata la pesca di tutte le cernie (*Epinephelus spp.*, *Micteroperca rubra*, *Polyprion americanus*).
3. Nelle zone A non è consentita qualunque attività di pesca professionale, compresa la piccola pesca artigianale/piccola pesca..
4. In zona B e C è consentita la piccola pesca artigianale/piccola pesca, ai pescatori residenti nel Comune di Alghero alla data del 20.09.2002, nonché alle cooperative di pescatori aventi sede legale nel Comune di Alghero costituite ai sensi della legge 13.03.1958 n. 250, alla data del 20.09.2002, nonché i loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:
 - a) nasse, posizionate in mare per non più di tre giorni consecutivi, per un massimo di n. 100 pezzi per unità da pesca, calate ad una distanza non inferiore ai 50 metri dalla costa, e comunque nel rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare emanate dalla Capitaneria di porto territoriale, e segnalate come da normativa vigente;
 - b) reti da posta di lunghezza complessiva non superiore ai 2500 metri, e per un massimo di n. 50 pezzi per unità da pesca: con singola maglia da "8" e/o da "7" e/o da "6" disposto perpendicolarmente alla linea di costa e da essa distante almeno 50 m, e comunque nel rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare emanate dalla Capitaneria di porto competente,

segnalate come da normativa vigente. Sono vietate le reti monofilo di nylon di qualsiasi tipo e numero di maglia;

- c) palangari fissi a non più di 300 ami, calati ad una distanza non inferiore ai 50 metri dalla costa, e comunque nel rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare emanate dalla Capitaneria di porto competente, per un massimo di un attrezzo per unità da pesca e segnalato come da normativa vigente;
 - d) lenze a mano e a canna, con massimo n. 3 ami;
 - e) lenze trainate per un massimo di n. 3 a persona, e n. 6 ad unità da pesca;
 - f) lenze per cefalopodi (polpara, totanara o seppiolara), con massimo n. 2 lenze per persona e n. 6 per unità da pesca senza ausilio di fonti luminose;
 - g) arpione, da unità da pesca, esclusivamente con l'utilizzo dei remi.
5. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo.
6. Sono vietati nell'Area marina protetta, la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, l'immagazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita delle femmine mature dell'aragosta (*Palinuridae spp.*) e delle femmine mature dell'astice (*Homarus gammarus*). In caso di cattura accidentale, le femmine mature dell'aragosta e le femmine mature dell'astice devono essere rigettate immediatamente in mare, secondo quanto previsto nella normativa vigente.
7. Nell'Area marina protetta, durante le attività di piccola pesca artigianale/piccola pesca è vietato utilizzare contemporaneamente più di un tipo di sistema di pesca (reti da posta, palangaro, nasse) da parte dei soggetti autorizzati.
8. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico – Porto Conte e Tramariglio" vigente, redatto dall'Ufficio Circondariale di Alghero.

Articolo 11

Disciplina dell'attività di Pescaturismo

1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C, è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di pescaturismo ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale/piccola pesca, con gli attrezzi e modalità di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo.
3. Il quantitativo massimo giornaliero di catture per ogni unità da pesca, che svolge attività di pescaturismo, è di 10 kg., salvo il caso di cattura di singolo esemplare di peso superiore.
4. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di pescaturismo comporta l'obbligo di:
 - a) esporre sull'unità da pesca i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività di pescaturismo;

- b) fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta, nonché di fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dal soggetto gestore. Tali informazioni andranno riportate su apposito registro vidimato dal soggetto gestore che dovrà essere tenuto aggiornato e consegnato entro il 30 ottobre di ogni anno.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del Decreto di istituzione dell'Area Marina Protetta, e del presente Disciplinare, e del possesso dei requisiti previsti da parte del richiedente.
6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico – Porto Conte e Tramariglio" vigente, redatto dall'Ufficio Circondariale di Alghero.

Articolo 12


Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'Area marina protetta non sono consentite:
- a) la pesca subacquea con o senza uso di apparecchi ausiliari di respirazione;
 - b) la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea se non preventivamente autorizzati dal soggetto gestore;
 - c) le gare di pesca sportiva e ricreativa.
2. Nelle zone A non è consentita l'attività di pesca sportiva e ricreativa.

Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli Allegati II, IV, V), tra cui:

- a) Nacchera (*Pinna nobilis*);
- b) Patella (*Patella ferruginea*, *Patella rustica*, *Patella spp.*);
- c) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
- d) Corallo Rosso (*Corallium rubrum*);
- e) Cicala grande (*Scillarides latus*);
- f) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
- g) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*);
- h) Corvina (*Sciaena umbra*);
- i) Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
- j) Aragosta (*Palinurus elephas*);
- k) Astice (*Homarus gammarus*);
- l) Cicala (*Scyllarus arctus*);
- m) Magnosa (*Scyllarides latus*);
- n) Favollo (*Eriphia verrucosa*);
- o) Pesce spada (*Xiphias gladius*);

- p) Tonno rosso (*Thunnus thynnus*);
 - q) Corallo rosso (*Corallium rubrum*);
 - r) è inoltre vietato il prelievo di tutte le cernie (*Epinephelus* spp., *Micteroperca rubra*, *Polyprion americanus*).
3. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa:
- a) con la tecnica del “*vertical jigging*” e attrezzi simili;
 - b) alla traina di profondità, con affondatore, con lenza di tipo “monel” e piombo guardiano;
 - c) con l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
 - d) con l'utilizzo del “bigattino”, sia come esca che come richiamo;
 - e) con l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
 - f) con l'uso di palangari, filaccioni, nasse, nattelli, coppo, bilancia, fiocina;
 - g) in *drifting* con ancoraggio al fondale;
 - h) con l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali salpa bolentino e l'affondatore
4. Nelle zone A non è consentita qualsiasi attività di pesca sportiva e ricreativa.
5. Nelle zone B e C è consentita la pesca sportiva e ricreativa, ai residenti del Comune di Alghero, previa comunicazione in autocertificazione al soggetto gestore dell'esercizio dell'attività, e ai soggetti non residenti previa autorizzazione del soggetto gestore, con le seguenti modalità:
- a) sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
 - b) da terra, con n. 1 canna con mulinello, o con n. 1 correntina, a non più di 2 ami;
 - c) da unità da diporto, con n. 1 canna con mulinello o con n. 1 bolentino, a non più di 2 ami, per ogni persona imbarcata;
 - d) con una lenza trainata di superficie per unità da diporto ;
 - e) lenze per cefalopodi (polpara, totanara o sepiolara), con massimo n. 2 lenze per persona e n. 6 per unità nautica, senza ausilio di fonti luminose;
 - f) sono esentati dall'autorizzazione i minori di anni 14, se accompagnati da maggiorenne autorizzato.
6. Per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre, non è consentita la pesca con lenza trainata nelle aree identificate dalla cartografia di seguito riportata:



7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva e ricreativa nell'Area marina protetta, i soggetti non residenti devono:
 - a) effettuare la registrazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it);
 - b) indicare il numero delle giornate richieste, le modalità e gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;
 - c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15;
 - d) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo dell'Area marina protetta e del presente Disciplinare.
8. Il rilascio dell'autorizzazione per la pesca sportiva e ricreativa ai non residenti comporta l'obbligo di:
 - a) esibire l'autorizzazione in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza;
 - b) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del Decreto di istituzione dell'Area Marina Protetta, e del presente Disciplinare;
 - c) la compilazione del libretto delle catture, vidimato dal soggetto gestore, riportando la data, le ore di pesca, le zone di pesca, il tipo di pesca effettuata, la classificazione del pescato ed il peso;
 - d) il libretto dovrà essere tenuto aggiornato a fine pesca, esibito a richiesta all'Autorità di controllo e consegnato all'Ente gestore alla scadenza dell'autorizzazione.

9. La mancata consegna del libretto entro la data stabilita al precedente comma, comporta la revoca dell'autorizzazione in via definitiva.
10. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato proveniente dall'attività di pesca sportiva e ricreativa ad attività di ristorazione o commerciali pena la revoca dell'autorizzazione per 3 (tre) anni, oltre alle sanzioni previste dal successivo articolo 16 e dalle altre norme in vigore.
11. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità da diporto in appoggio alla pesca sportiva e ricreativa, sono nominali e individuali non cedibili a terzi.

Articolo 13

Validità e richiesta delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al presente Disciplinare, hanno validità per tutto l'anno in corso e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2019.
2. La domanda di autorizzazione è presentata al soggetto gestore dell'Area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi del soggetto gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'Area marina protetta.
3. La modulistica è predisposta a cura del soggetto gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) l'oggetto;
 - c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
 - d) il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
5. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
6. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa
8. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dal soggetto gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'Area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
9. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
 - a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'Area marina protetta;
 - b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal Decreto istitutivo e dal presente Disciplinare, per i quali siano stati emanati provvedimenti di revoca, secondo quanto stabilito nella tabella delle sanzioni ai sensi del successivo articolo 15;

- c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'Area marina protetta.
10. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento
11. Il soggetto gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'Area marina protetta "Capo Caccia – Isola Piana".

Articolo 14

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'Area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione autonoma della Sardegna, nonché dalla Polizia dell'Ente locale delegato nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale del soggetto gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. Il soggetto gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'Area marina protetta.

Articolo 15

Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti, ove previsto dal presente disciplinare, al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni e diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per il rilascio le autorizzazioni e i diritti di segreteria è indicato nella tabella seguente:

Attività	Giornaliero	Settimanale	Mensile	Annuo
Art. 8 – ormeggio boe di stazionamento				
Unità sino a 10 m LFT	€3,00/metro	€15,00/metro	€40,00/metro	€100,00/metro
Unità oltre 10 m LFT	€4,00/metro	€20,00/metro	€60,00/metro	€150,00/metro
Art. 12 – pesca sportiva e ricreativa non residenti				
Da terra	Non previsto	€ 10,00	€ 30,00	€ 60,00
Da barca	Non previsto	€ 20,00	€ 50,00	€ 120,00

3. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni devono essere effettuati con bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Azienda Speciale Parco di Porto Conte (Gestione Area Marina Protetta), indicando in causale il nominativo del soggetto richiedente e l'attività per la quale si richiede l'autorizzazione:

Codice Paese		CIN IBAN		CIN	ABI					CAB					CONTO CORRENTE											
I	T	3	4	A	0	1	0	1	5	8	4	8	9	9	0	0	0	0	7	0	6	9	8	9	4	4

4. Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 642 del 1972 ogni autorizzazione rilasciata dal soggetto prevede l'applicazione della marca da bollo da € 16,00, sia sulla domanda di presentazione della autorizzazione, sia sulla stessa autorizzazione.
5. Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/72, è possibile procedere con l'assolvimento del bollo anche in modo virtuale versando allo stesso soggetto gestore il corrispettivo delle marche da bollo e dandone precisa indicazione nella causale inserendo il codice BOL.

Articolo 16

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo dell'Area marina protetta e nel presente Disciplinare, salvo che il fatto costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal Decreto istitutivo dell'Area marina protetta e dal presente Disciplinare delle attività consentite, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono all'accertamento dell'illecito, trasmettendo copia del verbale di accertamento al soggetto gestore dell'Area marina protetta, amministrazione competente a ricevere il rapporto e ad irrogare direttamente la sanzioni di tipo amministrativo secondo quanto previsto dalla legge 689/81.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.
6. Il soggetto gestore si riserva il diritto di costituirsi parte civile nei procedimenti di ordine penale relativi alle violazioni del presente disciplinare.
7. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dal soggetto gestore, previamente autorizzato dal Ministero, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, e sono riportate nella seguente tabella:

Tabella Sanzioni AMP "Capo Caccia-Isola Piana" Rif. art. 16 del Disciplinare 2019 - Decreto del Presidente ASPPC n. 1 del 02/04/2019

VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
NAVIGAZIONE A MOTORE DOVE NON CONSENTITA	Decreto istitutivo AMP D.M. del 20 settembre 2002 Disciplinare AMP 2019 Decreto del Presidente ASPPC n. 1 del 02/04/2019	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,90 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 172,00 € a 1.032,00 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
SVOLGIMENTO ATTIVITA' PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,90 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 172,00 € a 1.032,00 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,90 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 172,00 € a 1.032,00 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,90 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 172,00 € a 1.032,00 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,90 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 172,00 € a 1.032,00 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
INTRODUZIONE DI ARMI ESPLOSIVI E OGNI ALTRO MEZZO DISTRUTTIVO E DI CATTURA		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,90 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 172,00 € a 1.032,00 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista

VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
<p>Disciplina attività di RICERCA SCIENTIFICA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Disciplinare AMP 2019 art. 3</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 125,00 € a 1.032,00 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di BALNEAZIONE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Disciplinare AMP 2019 art. 4</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 125,00 € a 1.032,00 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività SUBACQUEE NELLE GROTTI SOTTOMARINE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Disciplinare AMP 2019 art. 5</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 125,00 € a 1.032,00 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di NAVIGAZIONE DA DIPORTO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Disciplinare AMP 2019 art. 6</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 125,00 € a 1.032,00 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>

VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
<p align="center">Disciplina attività di NAVIGAZIONE FINALIZZATA AL TRASPORTO COLLETTIVO E VISITE GUIDATE</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Disciplinare AMP 2019 art. 7</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 125,00 € a 1.032,00 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p align="center">Disciplina attività di ORMEGGIO</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Disciplinare AMP 2019 art.8</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 300,00 € a 1.032,00 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p align="center">Disciplina attività di ANCORAGGIO</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Disciplinare AMP 2019 art. 9</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 200,00 € a 1.032,00 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p align="center">Disciplina attività di PESCA PROFESSIONALE</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Disciplinare AMP 2019 art. 10</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 200,00 € a 1.032,00 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p align="center">Disciplina attività di PESCA SPORTIVA/RICREATIVA</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Disciplinare AMP 2019 art. 12</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 300,00 € a 1.032,00 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>

VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
MANCATO POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA MEDESIMA A SEGUITO DI RECIDIVA	Decreto Istitutivo AMP D.M. del 20 settembre 2002 Disciplinare AMP 2019 Decreto del Presidente ASPPC n. 1 del 02/04/2019	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 300 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA	Regolamento Esecuzione Organizzazione D.M. del 31 agosto 2009 Disciplinare AMP 2019	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria

In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.

Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.

Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.